



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Avv. Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>65</b>	<b>23/06/2022</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

*Art. 208 D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.- Autorizzazione unica impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in zona ind.le ASi Ponte Valentino (BN) - Ditta Agdv s.r.l.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- la Ditta AGDV S.R.L. , con sede legale in via Taranto n. 94 Roma (RM) , P.I. 14432471002, legalmente rappresentata dal Sig. Villan Agostino, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* ha presentato istanza, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 79117 del 14/04/2022 intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni R13 e R12, da insediarsi in Zona Industriale ASI Area Z2 Località Ponte Valentino Benevento (BN);
- il sito è catastalmente censito al NCEU al foglio 21 particella 607 e l’azienda risulta essere proprietaria dei lotti in questione giusto atto d’acquisto n. di rep. n.53465 racc. n.25348 del 6/05/2021 e registrato a Benevento il 10/05/2021 al n. 4058 IT, rogato dal dott. Ambrogio Romano, Notaio iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino;
- il progetto, così come presentato per i quantitativi giornalieri, per i dati tecnici dell’impianto e per il ciclo di lavorazione, non rientra nelle iniziative soggette alla procedura VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 smi, a tal uopo è presente agli atti di ufficio la dichiarazione sostitutiva di certificazione del tecnico abilitato;
- con nota prot. n. 101972 del 23/02/2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.7 della l.241/1990;
- con nota prot. n. 2827 del 3/03/2022, acquisita al prot. n. 119764 del 4/03/2022, il Comando Prov.le dei VVFF ha comunicato di non poter esprimere alcun parere di merito, non essendovi documentazione tecnica antincendio nell’istanza presentata dalla ditta;
- la ditta, con nota acquisita al prot. n. 131309 del 10/03/2022, ha dichiarato che *“l’attività da realizzarsi di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non comporta la presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto sancite nell’allegato I al D.P.R. 151/2011”*;
- il giorno 21 marzo 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 107827 del 25/02/2022, in cui è stata data lettura della nota dell’Arpac- Dipartimento Provinciale di Benevento acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 151075 del 21/03/2022, con cui esprime parere favorevole, con prescrizioni, per le matrici “ARIA” e “ACQUA” e chiede integrazioni e chiarimenti per la matrice “RIFIUTI”, e si è conclusa con richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della Provincia di Benevento e dell’Ato Rifiuti;
- a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta AGDV S.r.l. acquisite al prot. n. 227834 del 29 Aprile 2022, questa UOD ha convocato la Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 233269 del 4.05.2022, per il 19 maggio 2022;
- la ditta, con nota acquisita al prot. n. 255068 del 16/05/2022, ha comunicato che il Consorzio ASI ha trasmesso, con pec del 11/05/2022:
  - parere favorevole allo scarico delle acque reflue dei servizi igienici in fognatura consortile nera e per le acque di seconda pioggia in fognatura consortile bianca;
  - parere negativo allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura consortile bianca per le quali si prescrive lo scarico in fognatura consortile nera;
  - prescrizione di installazione di una vasca di accumulo per raccogliere le acque di seconda pioggia in caso di incidenti.

Con la medesima nota, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Consorzio ASI, la ditta ha comunicato che le acque di prima pioggia, dopo idoneo pretrattamento nell’impianto di depurazione, saranno scaricate in fognatura ASI nera e che è stata predisposta una vasca per l’ accumulo delle

acque, sia meteoriche che di spegnimento incendi, in caso di eventuali incidenti, che saranno poi smaltite come rifiuti.

- Il giorno 19.05.2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi in cui è stato acquisito il parere favorevole dell'Asl BN1 e che, tenuto conto dell'assenza di tutti gli altri Enti interessati, è stata aggiornata al giorno 15.06.2022;
- il giorno 15 giugno 2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria che si è conclusa con determinazione conclusiva favorevole, sulla scorta dei seguenti pareri:
  - 1) Asl BN1 – Parere favorevole
  - 2) Ato Rifiuti di Benevento – Parere favorevole espresso con nota prot.n. 829 del 8.06.2022, acquisito al prot.n. 311812 del 15.06.2022, in cui conferma quello espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 21/03/2022 e precisamente “ *fà proprie le richieste della Provincia e dell'Arpac e subordina il proprio parere a quello del Consorzio Asi. In merito alla tipologia di attività che si andrà a svolgere, dichiara che non ha nulla da eccepire.*”
  - 3) Comune di Benevento, Consorzio ASI, Provincia di Benevento, Autorità di Bacino e VVFF – Assenso acquisito ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990;
  - 4) Arpac – Dipartimento Provinciale di Benevento - Parere favorevole espresso con nota prot. 30942/2022 acquisita al prot.n. 268560 del 23/05/2022 con le seguenti prescrizioni:

#### **A – COMPONENTE RIFIUTI.**

*Si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:*

1. Si prende atto che la Ditta applicherà ai rifiuti in ingresso le operazioni R13-R12 senza produzione di End of Waste, ma di altre tipologie di rifiuti identificate in dettaglio nella Relazione Tecnica.  
Si prende inoltre atto dei limiti quantitativi istantanei e della tempistica massima indicata nella Relazione integrativa per i rifiuti prodotti dall'impianto.  
Relativamente alla tempistica massima di giacenza dei rifiuti destinati ad operazione R13-R12 riportati a pag. 23 della Relazione Tecnica, non avendo la Ditta fornito indicazioni sebbene richieste, si ritiene opportuno applicare quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 (tempistica di giacenza complessiva pari a massimo 12 mesi per rifiuti destinati a successiva operazione D o massimo 6 mesi se destinati a successiva operazione R) fatte salve eventuali specifici, motivati e congrui diversi limiti proposti dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi;
2. Relativamente alle opere a farsi gestire eventuali terre e rocce e materiali da demolizione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Si prende atto anche dello stallo al coperto o in cassone chiuso ermetico per eventuali ulteriori rifiuti pericolosi e non occasionalmente rinvenibili tra i rifiuti conferiti.
4. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni impartite da parte degli Enti competenti in materia.  
Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Parimenti nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- 5.
6. Rispettare i valori indicati nelle Relazioni (giacenza istantanea massima; quantitativi giornalieri e annui massimi di rifiuti; tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti) da intendersi come soglie massime per ogni singolo CER, comunicando all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti/prodotti e/o necessità di aumento delle soglie stabilite. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, per lo stoccaggio di rifiuti, per il deposito delle materie prime e/o dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei materiali/contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. In generale attenersi a tutte le modalità operative relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019.  
I rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso

adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti. Garantire per i cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri, la conservazione della verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 8/19.

7. Per consentire eventuali controlli la Ditta, come dichiarato, dovrà provvedere a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento di ogni carico di rifiuti in ingresso anche nel corso dei passaggi interni e per materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020) al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di giacenza suindicate.
8. Sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, garantire sempre la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., dal DLgs 31 luglio 2020, n. 101 e dai relativi regolamenti UE.
9. In generale per la gestione di rifiuti attenersi a tutte le procedure tecniche, alle norme vigenti ed alle BAT di settore vigenti applicabili.
10. Relativamente al Piano di dismissione, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali e fatte specifiche previsioni di legge, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta/parere all'Autorità Competente.
11. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida avendo provveduto eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
12. I rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle norme specifiche.
13. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
14. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
15. Prevedere con frequenza semestrale il monitoraggio dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

## **B – COMPONENTE ARIA.**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**

16. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
17. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
18. Prevedere per l'emissione convogliata E1 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E 1	Svuotamento serbatoi per gas liquefatti, svuotamento estintori a polvere e a schiuma contenenti sostanze pericolose e non pericolose, operazioni di disassemblaggio estintori	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione e del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (1)	UNI EN 13284 - 1:2017	2.000
- Impianto di abbattimento previsto: <b>filtro a tessuto.</b> (1) Così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

19. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata (2.000 Nm<sup>3</sup>/h) con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

20. Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali:

Punto di emissione diffusa	Fonte di emissione diffusa	Ubicazione punto di rilievo	Parametro
P 1	Asportazioni componenti estranee presenti nei rifiuti conferiti (Carta, plastica, legno, ecc), transito automezzi e messa in riserva R13	Vedi planimetria emissioni in atmosfera acquisita al prot. II <sup>o</sup> ARPAC n° 11700/2022 del 28/02/2022	Polveri totali

21. In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.

22. Al fine di contenere le polveri diffuse, **provvedere al confinamento di tutti gli eventuali nastri trasportatori utilizzati nel ciclo produttivo e a garantire idonea altezza di caduta da essi.**

23. Prevedere il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., il rispetto delle modalità operative di monitoraggio indicate nella relazione tecnica integrativa e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.

24. Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di **gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.**

25. Completare, entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, una idonea **barriera arborea** lungo il perimetro aziendale, al fine di migliorare l'effetto frangivento, la capacità di contenere le dispersioni di polveri e con funzione paesaggistica. Inoltre, provvedere a mantenerla in continua efficienza.

26. **Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n°**

**152/06** (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:

- a) garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
- b) umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
- c) coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati e tutti i cassoni scarrabili stoccati.

**27. Relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1)** prodotte durante la suddetta fase lavorativa di triturazione con mulino a martelli:

- a) effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
- b) rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).

**28. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento** delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinari e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

**29. Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino**, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il **diametro idraulico (Dh)** è definito come:

$$Dh = 4s/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il **numero dei punti di prelievo** deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I *punti di prelievo* devono

essere collocati ad almeno **1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio** della postazione di lavoro e il **bordo inferiore del bocchettone** deve essere collocato **almeno 20 cm al di sopra del parapetto** più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, **la zona del punto di prelievo** deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle *sonde di campionamento*.

I *camini* devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un *autocontrollo periodico delle emissioni*, ma sia comunque previsto un *valore limite di emissione*.

- 30. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura del camino al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera**, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
- a) l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
  - b) i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
  - c) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- 31.** Apporre sul camino in prossimità del punto di prelievo, **un'etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 32.** . Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 33. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 34. Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1)** le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come **media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 35. Condizioni di normalizzazione dei risultati** - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- a) *temperatura 273°K;*
  - b) *pressione 101,3 kPascal;*
  - c) *gas secco.*
- 36.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

- 37. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1) e diffuse (P1), con frequenza annuale,** tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 38. Relativamente alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019** contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:  
tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:  
certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle VARIE tipologie di rifiuti presenti in azienda;  
planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;  
prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.

#### **C – COMPONENTE ACQUA.**

##### **Si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**

- 39.** Eseguire un'adeguata e periodica attività di autocontrollo e monitoraggio effettuando la caratterizzazione degli scarichi mediante analisi chimico- fisiche delle acque in uscita dai pozzetti fiscali.
- 40.** Gli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza, ed essere conformi alle norme eventualmente stabilite dal Gestore della fognatura nel rispetto dei valori limite di legge imposti in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico in fognatura ASI.
- 41.** Il Titolare dello scarico dovrà garantire che tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia.
- 42.** I sistemi di gestione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia siano soggetti a periodiche verifiche funzionali ed alla manutenzione necessaria a eliminare il materiale separato (fanghi ed oli).
- 43.** La documentazione relativa agli interventi di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue e dell'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- 44.** Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque. Nel caso si verificassero imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- 45.** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 46.** I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti o, per le meteoriche, in concomitanza di un evento meteorico significativo.
- 47.** Prevedere valvole di chiusura degli scarichi da attivare in caso di incidenti o guasti (es: incendio o guasto all'impianto depurazione) in modo tale da evitare lo scarico di acque contaminate nell'ambiente.
- 48.** Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: a. la data, l'ora, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo; b. le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni, sia al momento del prelievo, sia nelle 12 ore precedenti il prelievo stesso.
- 49.** I sistemi di misura (contatori volumetrici totalizzatori) devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.)



deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati. Eventuali guasti e/o anomalie delle strumentazioni di misura dovranno essere segnalati entro 48 ore dall'accadimento e inoltrando successiva comunicazione dell'avvenuto ripristino nei tempi tecnici strettamente necessari, alle Autorità competenti.

**50. In merito all'adeguamento alla DGR 223/2019:**

- a) Indicare in planimetria l'ubicazione: della vasca di accumulo da adibire alla raccolta delle acque di spegnimento di eventuali incendi;
- b) mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di raccolta delle acque di piazzale ed effettuare la periodica pulizia delle vasche di prima pioggia;
- c) prevedere valvole di chiusura dello scarico delle acque di piazzale da attivare in caso di incendio in modo tale da evitare l'immissione di acque contaminate nell'ambiente.
- d) in caso di incendio adottare, per quanto tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti per evitare immissioni incontrollate nell'ambiente circostante.

**TENUTO CONTO:**

- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- che dalla BDNA è risultato che, rispettivamente in data 14.06.2022 e 20.06.2022, nei confronti del Responsabile Tecnico e del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

**VISTI e**

- Lat.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 15/06/2022 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

**DECRETA**

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

**di autorizzare** la realizzazione e gestione, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., quale autorizzazione unica, di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi della Ditta AGDV S.R.L., con sede legale in via Taranto n. 94 Roma (RM), e sede operativa da ubicarsi in Zona Industriale ASI Area Z2 Località Ponte Valentino Benevento (BN), P.I. 14432471002, legalmente rappresentata dal Sig. Villan Agostino, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*;

**di stabilire che:**

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dalle seguenti tabelle ed elaborati grafici allegati:

**Allegato 1** – Tabella riepilogativa codici CER e quantitativi

**Allegato 2** – Planimetria ante opera

**Allegato 3** – Planimetria dettaglio post opera

**con le seguenti prescrizioni:**

**Gestione Rifiuti**

- a) Relativamente alla tempistica massima di giacenza dei rifiuti destinati ad operazione R13-R12 riportati a pag. 23 della Relazione Tecnica, non avendo la Ditta fornito indicazioni sebbene richieste, si ritiene opportuno applicare quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 (tempistica di giacenza complessiva pari a massimo 12 mesi per rifiuti destinati a successiva operazione D o massimo 6 mesi se destinati a successiva operazione R) fatte salve eventuali specifici, motivati e congrui diversi limiti proposti dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi;
- b) Relativamente alle opere a farsi gestire eventuali terre e rocce e materiali da demolizione nel rispetto delle norme vigenti.

- c) In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni impartite da parte degli Enti competenti in materia.  
Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Parimenti nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- d)
- e) Rispettare i valori indicati nelle Relazioni (giacenza istantanea massima; quantitativi giornalieri e annui massimi di rifiuti; tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti) da intendersi come soglie massime per ogni singolo CER, comunicando all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti/prodotti e/o necessità di aumento delle soglie stabilite. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, per lo stoccaggio di rifiuti, per il deposito delle materie prime e/o dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei materiali/contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Attenersi a tutte le modalità operative relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019.
- f) I rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
- g) Garantire per i cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri, la conservazione della verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 8/19.
- h) La Ditta, come dichiarato, dovrà provvedere a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento di ogni carico di rifiuti in ingresso anche nel corso dei passaggi interni e per materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020) al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di giacenza suindicate.
- i) Sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, garantire sempre la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., dal DLgs 31 luglio 2020, n. 101 e dai relativi regolamenti UE.
- j) Per la gestione di rifiuti attenersi a tutte le procedure tecniche, alle norme vigenti ed alle BAT di settore vigenti applicabili.
- k) Relativamente al Piano di dismissione, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta/parere all'Autorità Competente.
- l) Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida avendo provveduto eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
- m) I rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle norme specifiche.
- n) Effettuare una rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di

presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

- o) Effettuare la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- p) Effettuare con frequenza semestrale il monitoraggio dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

**SI PRENDE ATTO** che la Ditta applicherà ai rifiuti in ingresso le operazioni R13-R12 senza produzione di End of Waste, ma di altre tipologie di rifiuti identificate in dettaglio nella Relazione Tecnica.

### Emissioni in atmosfera

**di autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

#### Emissioni diffuse

Punto P1 - Asportazioni componenti estranee presenti nei rifiuti conferiti (Carta, plastica, legno, ecc), transito automezzi e messa in riserva R13, con emissione di polveri totali.

#### Emissioni convogliate

Punto E2 – Svuotamento serbatoi per gas liquefatti, svuotamento estintori a polvere e a schiuma contenenti sostanze pericolose e non pericolose, operazioni di disassemblaggio estintori, con emissione di polveri.

**con le seguenti prescrizioni:**

- q) Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
- r) Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- s) Prevedere per l'emissione convogliata E1 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E1	Svuotamento serbatoi per gas liquefatti, svuotamento estintori a polvere e a schiuma contenenti sostanze pericolose e non pericolose, operazioni di disassemblaggio estintori	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti <sup>(1)</sup>	UNI EN 13284 - 1:2017	2.000
- Impianto di abbattimento previsto: <b>filtro a tessuto.</b>						
(1) Così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

- t) La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata (2.000 Nm<sup>3</sup>/h) con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto,

monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

u) Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali:

Punto di emissione diffusa	Fonte di emissione diffusa	Ubicazione punto di rilievo	Parametro
P 1	Asportazioni componenti estranee presenti nei rifiuti conferiti (Carta, plastica, legno, ecc), transito automezzi e messa in riserva R13	Vedi planimetria emissioni in atmosfera acquisita al prot. llo ARPAC n° 11700/2022 del 28/02/2022	<i>Polveri totali</i>

- v) In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro.
- w) Al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere al confinamento di tutti gli eventuali nastri trasportatori utilizzati nel ciclo produttivo e a garantire idonea altezza di caduta da essi.
- x) Effettuare il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., il rispetto delle modalità operative di monitoraggio indicate nella relazione tecnica integrativa e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.
- y) Completare, entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, una idonea barriera arborea lungo il perimetro aziendale, al fine di migliorare l'effetto frangivento, la capacità di contenere le dispersioni di polveri e con funzione paesaggistica. Inoltre, provvedere a mantenerla in continua efficienza.
- z) Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
  - umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
  - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati e tutti i cassoni scarrabili stoccati.
- aa) Relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante la suddetta fase lavorativa di triturazione con mulino a martelli:
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
  - rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).
- bb) Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento.

Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

cc) Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico ( $D_h$ ) è definito come:

$$D_h = 4s/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con *tronchetto metallico di* diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

dd) Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura del camino al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
- i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

ee) Apporre sul camino in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

ff) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono

considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

- gg)** I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- hh)** Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- ii)** Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
  - pressione 101,3 kPascal;
  - gas secco.
- jj)** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- kk)** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1) e diffuse (P1), con **frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- ll)** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
  - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
  - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di Campolattaro (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- mm)** demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- nn)** precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- oo)** stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- pp)** contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- qq)** gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;

- rr) adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ss) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

### **Adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20. 5.2019**

**di approvare** il progetto trasmesso con le seguenti prescrizioni:

- tt) tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
- certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle VARIE tipologie di rifiuti presenti in azienda;
  - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
- uu) prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i ricettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione;
- vv) Indicare in planimetria l'ubicazione: della vasca di accumulo da adibire alla raccolta delle acque di spegnimento di eventuali incendi;
- ww) mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di raccolta delle acque di piazzale ed effettuare la periodica pulizia delle vasche di prima pioggia;
- xx) prevedere valvole di chiusura dello scarico delle acque di piazzale da attivare in caso di incendio in modo tale da evitare l'immissione di acque contaminate nell'ambiente.
- yy) in caso di incendio adottare, per quanto tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti per evitare immissioni incontrollate nell'ambiente circostante

### **Scarichi**

**di autorizzare** lo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue dei servizi igienici in fognatura consortile ASI nera e lo scarico delle acque di seconda pioggia in fognatura consortile ASI bianca;

**con le seguenti prescrizioni:**

- zz) Eseguire un'adeguata e periodica attività di autocontrollo e monitoraggio effettuando la caratterizzazione degli scarichi mediante analisi chimico- fisiche delle acque in uscita dai pozzetti fiscali.
- aaa) Gli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza, ed essere conformi alle norme eventualmente stabilite dal Gestore della fognatura nel rispetto dei valori limite di legge imposti in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico in fognatura ASI.
- bbb) Il Titolare dello scarico dovrà garantire che tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia.
- ccc) I sistemi di gestione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia siano soggetti a periodiche verifiche funzionali ed alla manutenzione necessaria a eliminare il materiale separato (fanghi ed oli).
- ddd) La documentazione relativa agli interventi di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue e dell'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- eee) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque. Nel caso si verificassero imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- fff) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque

prelevate esclusivamente allo scopo.

- ggg)** I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti o, per le meteoriche, in concomitanza di un evento meteorico significativo.
- hhh)** Prevedere valvole di chiusura degli scarichi da attivare in caso di incidenti o guasti (es: incendio o guasto all'impianto depurazione) in modo tale da evitare lo scarico di acque contaminate nell'ambiente.
- iii)** Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: a. la data, l'ora, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo; b. le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni, sia al momento del prelievo, sia nelle 12 ore precedenti il prelievo stesso.
- jjj)** I sistemi di misura (contatori volumetrici totalizzatori) devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapporto di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati. Eventuali guasti e/o anomalie delle strumentazioni di misura dovranno essere segnalati entro 48 ore dall'accadimento e inoltrando successiva comunicazione dell'avvenuto ripristino nei tempi tecnici strettamente necessari, alle Autorità competenti.

**SI PRENDE ATTO**, come da nota trasmessa dalla ditta il 16.05.2022 ed acquisita al prot.n. 255068 del 16.05.2022, che le acque di prima pioggia saranno scaricate in fognatura ASI nera dopo idoneo pretrattamento nell'impianto di depurazione, e che è stata predisposta una vasca per l'accumulo delle acque, sia meteoriche che di spegnimento incendi, in caso di eventuali incidenti, che saranno poi smaltite come rifiuti.

#### **STABILIRE CHE:**

- ai sensi dell'art. 208 comma 12, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
- la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Benevento (BN);
- la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
- ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

#### **PRECISARE CHE**

l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

**FAR PRESENTE CHE** avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

**NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta AGDV s.r.l.;

**TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Benevento (BN); all'ASL Bn1; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, al Consorzio ASI di Benevento e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.



